

08752

2005

SENTENZA N° 8752/05

REPERTORIO N° 7280/05

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

SEZ. PRIMA

così composto:

dott. Giuseppe TARANTOLA

presidente

» Stefano ROSA

giudice rel.

» Marisa NARDO

giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile

iscritta al n. 26723

del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2002

posta in deliberazione all'udienza collegiale del 23 luglio 2005

e vertente

T R A

Srl DISTILLERIA DOMENTIS, con sede in Clivello del Pirelli

elett.te dom.ta in Milano

presso lo studio del procuratore avv.to Massimo Carrella

che la rappresenta e difende per

delega e delega delegato di citazione

- ATTORE

E

Srl CANTINA STORICA di MORTO BECCARIA, con sede Morto Beccaria (PR)

elett. te dom. to in Milano

presso lo studio dei procuratori avv. ti Stefano Verze, Mark Borchard e Mario

Muraro

che la rappresentava e difendeva per

procura speciale rep. 83528 volio latino di Palermo (Ar)

Napodolano Franco, lit. Eusebio de Palo con sede in Milano, con avv. ti Paolo

Comparini e Roberto Fione che lo rappresentava e difendeva per delega e unipote

della compagnia di adozioni

- CONVENUTI

nonché

con il Sindaco del Pubbico Stefano, in persona del Procuratore della Repubblica

presso la Tribunale di Milano

OGGETTO: Contraffazione marchio - vendita marchio - concorrenza sleale.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 marzo 2005

i procuratori delle parti così concludevano, rispondendo ai capi propo-

nali allegati al verbale di udienza (annunci alla comparsa)

CONCLUSIONI PER DISTILLERIA DOMENIS S.R.L.

Voglia l'Ill.mo tribunale :

1) accertare e dichiarare Cantina Storica di Montù Beccaria S.r.l. e Vannuccini Franco responsabili di violazione del marchio registrato Storica n. 00778851 di cui è titolare Distilleria Domenis S.r.l., nonché responsabili di concorrenza sleale

2) ordinare a Cantina Storica di Montù Beccaria S.r.l. di cessare immediatamente, anche in *internet*, l'uso del logotipo



incorporante la denominazione "Storica", nonché di cessare l'uso di tale logotipo in relazione alla produzione, pubblicità e vendita di bevande alcoliche (vini e grappe)

3) ordinare a Vannuccini Franco di cessare immediatamente la pubblicità e vendita di bevande alcoliche (vini e grappe) dotate del logotipo di cui al punto 2

4) inibire a Cantina Storica di Montù Beccaria s.r.l. l'uso della denominazione "Storica", da sola od abbinata ad altri segni, su tappi, collarini, cartellini penduli, materiale da confezionamento

5) inibire a Cantina Storica di Montù Beccaria s.r.l. l'ulteriore utilizzazione della denominazione "Storica" nella denominazione sociale

6) disporre la distruzione dei prodotti dei convenuti recanti il nome "Storica", ovvero la rimozione dagli stessi di quanto (etichette, tappi, collarini, cartellini penduli, ecc.) lo rechi; ordinare la distruzione di deplianti, insegne, espositori, etichette, pubblicità, recanti il nome "Storica"

CONCLUSIONI

7) condannare Cantina Storica di Montù Beccaria s.r.l. al risarcimento dei danni patiti e patienti dall'attrice, da liquidare in corso di causa, anche occorrendo in via equitativa

8) disporre la pubblicazione della sentenza, nel dispositivo, per 1/3 di pagina ed in caratteri doppi del normale, sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "Il Sole 24 - Ore", a cura dell'attrice ed a spese di Cantina Storica di Montù Beccaria s.r.l., precisando che la fattura emessa dall'editore costituisce titolo esecutivo per ripetere le spese dei convenuti, tenutivi in via solidale

9) fissare una penale di € 516,46 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza e di € 51,64 per ogni infrazione constatata successivamente alla pubblicazione della stessa

10) condannare i convenuti in via solidale alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad I.V.A. , 2% C.C.N.P.F. e 10% rifusione forfettaria spese

11) in via istruttoria disporre:

A. - ordine di esibizione, anche in fotocopia (spese offerte), del libro giornale e del registro fatture clienti, al fine di consentire la ricostruzione quantitativa delle vendite effettuate con il segno distintivo contestato; in subordine disporre la esibizione ovvero la comunicazione, anche in fotocopia (spese offerte) dei documenti summenzionati

B. - quesito di CTU contabile sul capitolo: dica il CTU, letti atti e documenti di causa, lette le prove testimoniali, compiuto ogni opportuno accertamento, anche presso terzi: i) quale sia stato il fatturato di Cantina Storica di Montù Beccaria s.r.l. e di Vannuccini Franco relativo ai prodotti con segno distintivo contestato e/o il loro valore; ii) quale sia il guadagno conseguito; iii) quale sia stato negli anni 2001 a 2002 il M.O.L. e l'utile netto di Domenis

C. - **prova testimoniale sui capitoli; vero che**

- **C.1** - i prospetti riepilogativi ed i dettagli spese di cui ai doc. 102 e 102 A→102F, 103 e 103A→103E, 104 e 104A→104F, 105 e 105A→105H, 106 e

CONCLUSIONI

106A→106G sono stati elaborati sulla base della documentazione contabile inserita nei libri aziendali

- **C.2** – tale documentazione è allegata ai dettagli spesa di cui al capitolo precedente
- **C.3** – le spese sono state effettivamente erogate
- **C.4** – tali spese hanno riguardato il marchio Storica ed i prodotti con marchi Storica di Domenis
- **C.5** – alle fiere ed esposizioni menzionate nei documenti di cui al capitolo C.1 Domenis ha sempre esposto i propri prodotti con marchio Storica
- **C.6.** – il M.O.L. e l'utile netto sulle vendite di Domenis sono state pari, nel 2001 e nel 2002, a: 2001, € 178.666,00 ed € 36.433,92, 2002 € 237.839,00 e € 112.848,00

Testimoni:

- Domenis Emilio c/o Distillerie Domenis s.r.l. Via Darnazzacco 16 Cividale del Friuli
- Mesaglio Valeria Via Don Bosco 5 Cividale del Friuli
- D. – ispezione del sito web di Cantina Storica di Montù Beccaria s.r.l.



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione I civile

r.g. 26723/02 - G.I. dott. Rosa

Foglio di precisazione delle conclusioni in favore della convenuta

Cantina Storica di Montù Beccaria S.r.l.

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - respinta ogni contraria domanda, istanza, ed eccezione - così giudicare:

nei confronti della Distilleria Domenis S.r.l.:

nel merito:

- 1) rigettare tutte le domande avversarie;

nel merito, in via riconvenzionale:

- 2) accertare e dichiarare la nullità del marchio d'impresa "Storica" n. 778.851;

in ogni caso:

- 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari comprensivi di ogni accessorio di legge;

nei confronti del signor Vannuccini Franco:

- 4) accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie di manleva per le ragioni meglio esposte nella comparsa di costituzione come terza chiamata;
- 5) condannare per l'effetto il signor Vannuccini al pagamento delle spese, diritti ed onorari comprensivi di ogni accessorio di legge

sostenuti dalla Cantina Storica di Montù Beccaria a causa della sua
chiamata in causa come terzo garante.

MILANO

Veri R.

Tutto ciò premesso, il Signor Franco Vannuccini, nella sua qualità di titolare della Ditta Enoteca il Grifo D'Oro di Vannuccini Franco, ut. supra rappresentato e difeso,

(congenere ipotesi)

CHIEDE

Che venga differita la prima udienza ex art. 269 c.p.c. allo scopo di consentire la chiamata in causa in manleva della **CANTINA STORICA DI MONTU' BECCARIA S.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Montù Beccaria (PV) Via Marconi n. 19., mentre confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

In via preliminare: estromettere dal giudizio del Signor Franco Vannuccini, nella sua qualità di titolare della Ditta Enoteca il Grifo D'Oro di Vannuccini Franco.

Per merito: rigettare tutte le domande avverse

In subordine: nella denegata ipotesi che il Signor Franco Vannuccini, nella sua qualità di titolare della Ditta Enoteca il Grifo D'Oro di Vannuccini Franco venga condannato in seguito all'accoglimento delle domande attoree, dichiarare la **CANTINA STORICA DI MONTU' BECCARIA S.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Montù Beccaria (PV) Via Marconi n. 19 tenuta a manlevare il Signor Franco Vannuccini, nella sua qualità di titolare della Ditta Enoteca il Grifo D'Oro di Vannuccini Franco e, pertanto, condannare la **CANTINA STORICA DI MONTU' BECCARIA S.r.l.** al pagamento di quanto eventualmente dovuto dall'odierno convenuto all'attore.

[Handwritten signature]

In via riconvenzionale: accertare e dichiarare la nullità del marchio d'impresa
"Storica" n. 778.851, autorizzando conseguentemente, la notifica della
presente domanda e, quindi, l'intervento del Pubblico Ministero.


Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA.

Si produce il seguente documento (oltre all'originale dell'atto di
citazione):


- 1) Lettera di garanzia del Monti.

Milano li

Avv. Giulia Comparini



Avv. Roberto Tirone



ONLINE



De Publicis Relazione: "Volo, le Pie... 2-2-05"

ORIGINI DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 2 maggio 2002 la ex Distrettoria Jureur di Padova del Tribunale di Padova ha giudicato l'incarico al Tribunale di Padova da un Gruppo Storico di Santi Sarcia (colore rosso) e Vannucci Sarcia, titolare dell'impresa individuale Enrico de Palo di Padova, onde senta dichiarare i contenuti "responsabili di violazione del marchio registrato n. 00778853 di cui il Volo Distrettoria Jureur nel marchio responsabile di concorrenza sleale", con le distinzioni tutte contrarie e concludere (chiusura, analisi distinzioni merce e marchio pubblico, risarcimento danni), compresa la pubblicazione della sentenza.

L'ottimo - dunque - commentare che alla fine del '97 la ex Distrettoria di Padova Fossolini aveva preso la denominazione sociale Gruppo Storico di Santi Sarcia, pubblicandola come "Gruppo Storico" nelle manifestazioni di settore e su Internet e tale denominazione usata nelle etichette; presso Vannucci era stata acquistata una bottiglia di Prosecco della cantina, ritenuta l'esperto dato "la funzione di segno distintivo e non più di funzione descrittiva di potere caratteristiche di tale Gruppo", vale a dire "confusione sul mercato".

La costituzione di Padova ha scelto la società Vannucci, assumendo la nomenclatura del marchio otteso al n. 17, 2° co. lett. a) e lett. b) e lett. c) e lett. d)

e - comunque - ritenendo che il (costituito) risultato del segno non ne escludere la deboleza, con ciò dovendosi negare il riferimento della ben più complessa denominazione della componente, il cui elemento distintivo era - all'epoca - costituito da "Il Volo". Proprietà, qualità, e contenuto.

nata al mercato del marchio ottico.

Costituito a proprio nome, l'annunciatore si dichiarava estremo al fatto di
controffazione e pagamento analoghi alcuni di merito riguardo alla de-
bita del marchio dell'attacco. Si è allora di conseguenza formulato dal
Giudice, se G.R. (disposto 25.9.02) prima morte vedova e l'annunciatore per
vedere alla citazione della Camera Sociale di Roma Seconda se era obbliga-
to, determinando una specifica contribuzione di quella società (compresa in
quanto 1905), nella quale era ritalizzata la causa di intervento del chiamante,
che la morte era veramente estrema, strettamente al Giuristi
ni.

Nel caso dell'attentato venivano depositate memorie e documenti; se (unora)
illettore, ritenuto di rinviare al collegio-pubblicamente la questione di
marchio e controffazione del marchio ottico, prima vedova di Candiani;
espletto il l'annunciatore (ad. 25.3.05), era autorizzato il deposito delle difese
conclusioni e - essendo stata ufficialmente richiesta la distensione ex art. 225
per la parte della società contenute - la causa è stata definitivamente
risolta la decisione definitiva collegiale del 21 luglio 1905.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'oggetto della causa risulta sostanzialmente definito (più) dagli atti in-
produzione del contraddittorio, nonché le culture della Compagnia concorrente.
E non possa far a meno di riferire il enorme espansione delle esperienze
non filosofiche concernenti la solidità (o meno) del marchio di documenti
e il riferimento delle denominazioni (conf. appunto) utilizzate dalla con-
tante Camera Sociale di Roma Seconda.

Quanto alla "causa gettata" concernente, si subito detto che è ambiguo



sono contenuti e per 5 lettere (che erano una qual decorativa
della lettera particolare in capo alla ventinella della parte oroscopia
della carta cartina sociale di Markt Lencosta) non ha ottenuto un effetto
sufficiente nel rendere noto del giudice, laddove la Commissione
del "continuum" tra la carta sociale di Markt Lencosta (190) e l'ex
Cartina di Focchini (già Carta Sociale Markt di M.S.) divide esplicitamente
di contestazione della lettera decorativa della denominazione della
cartina (per 32 rpg. conclusoria).

In definitiva, l'adozione dell'elemento decorativo di lettera la cui
qualità estetica e artistica della deduzione di contestazione, anche perché
nessun vero elemento di confondibilità la cartina tra i prodotti e
il fatto della difesa di carta.

Attestato Lomonte sul (pl. L. Carta Agricola con Lomonte Enrico e
Figli snc) e Milano del marchio di registrazione 778851 del 20 aprile '98
su domanda 3 settembre '96 (marchio suffisso 483587 al su domanda
36.10.86), avente ad oggetto la parola "storta" per bevande alcoliche
(classe 33). I convenuti hanno la responsabilità apparsa e sussistente
della cartina, ex art. 17 e 18 l.m., rispettivamente quale denominazione
appellativa di uso generale (la società ventente ha prodotto un volume
di ricerca con una rassegna di marchi registrati nella classe più disparata
concernenti l'industria « storta » o « storto ») e quale indicazione descrittiva
della qualità del prodotto: la parola - secondo le ventente - anche se
che rappresentabile del fatto che la parola "storta(a)" negli altri marchi
sempre accompagnata da altri elementi, onde creare un valore co-
stoso distribuito del segno.

La replica a tale supposizione è essenzialmente affidata alla comparazione con-
dizionale (stabile) il carattere ultrastatico della memoria Jovanis ex art. 130-
130 cc e quella momentanea (instabile) della memoria 19.9.03 ex art. 132,
3° c.c.p.c.) che - cultura - stabilisce un "dispositivo" organizzativo non funzionale - a
ben vedere - all'attività.

Posteriori - dunque - Jovanis una differenziazione non funzionale tra il vecchio
(es. 978/42) e nuovo testo (di cui al D.leg. n. 460/92) dell'art. 17 l.m., il pre-
cedente essendo stato "uso generale" del segno (quale marchio di non novità) - evoca-

le "l'esistenza (dovuta) delle parole ed essere sottoposta ad un uso generale" -
essendo stato sostituito con il richiamo ad una distinzione causata nella
prassi commerciale, tale da determinare la comunione dell'industria
("... seguiti divenuti di uso comune ..."); secondo quella difesa - cultura -

il "marchio storico" quale marchio di rinominatezza dato al 9 settembre
1996, posto al test dell'art. 13 delle disposizioni transitorie del d. lgs.
n. 460/1992 - esso è soggetto alle disposizioni della nuova legge marchi."

Ovvero il D.leg. che - stante il presupposto dichiarato (marchio del '86) -

il richiamo alla normalità transitoria opera del fatto d'incorporazione (la
Marsella essendo entrata in vigore nel '93) e, per verità, l'indice cui riferir-
si sulle basi di quel presupposto, cioè la rinominatezza del marchio "storico"

Se - invece - nel 1986 (confr. sopra) il marchio nasce quello ex art. 13 l.m. 42

(proprio alla stregua dell'opera prospettata dalla Jovanis), non è certo
mente la rinominatezza del 1996 o poter essere il riferimento giuridico
del segno, la ripartizione in rinominatezza determinando la prosecuzione

dell'operatività della parola e non essendo naturalmente soggetta al
cancellamento ^{proprio} del primo deposito, limitandosi le possibilità di modifica al "carattere

TRIBUNALE
ORDINALE

DI

MILANO

di "non distribuiti" (art. 3, 2° co l.m.) e potendo il 1981 ridare (sub specie di distribuiti o meno) esclusivamente le distribuite esistenti (art. 28 l.m.) che prevede la possibilità amministrativa della conversione in plus depositi. Il fatto, l'oggettività della conversione (amministrativa - 1° deposito e viceversa) non principalmente riguarda la precedente decisione per non uso del segno rinvenuto, ipotesi che - al di là della tutela della situazione plurisignificativa - ha, naturalmente, ben poco a che vedere con quella del marchio originariamente nullo (di cui si chiede la ripetizione di amministrazione senza apportare modifiche).



Comunque, l'art. 89 L. 10.10.1982 - laddove accenna al "marchio d'ingenua concessa prima dell'entrata in vigore del presente decreto" ("... sopralti, in quanto alle cause di nullità, alla norma di legge anteriore") - sembra, naturalmente, riferirsi al 1° gennaio 1983 la situazione plurisignificativa del marchio antecedente, qui (in Veri) costituita dalla nullità del segno, invalidamente rinnovato nel 1986.

In conclusione, se effettivamente - se ne è fatto conto dall'art. 37 n. 1 l.m. (1962) avere imposto la brevettabilità di ogni segno obiettivamente idoneo ad un uso generale merceologico (cioè per un'infinita serie di prodotti), la denominazione "Storica" non poteva che incidere sotto tale marchio, evocando indubbiamente un generico gruppo derivato dalla tradizione e dall'identità storica le lungo (del prodotto).

Domanda, le Tribunale deve come tale esigere per tutti altri che costanti e di fatto - anche ora il richiamo la plurisignificativa (e di cui dei solidi esempi dei superlativi o delle generalizzazioni descrittive: Super, Standard, extra, etc.) alla concretezza dei prodotti volta per volta all'esame, dunque.

allo stesso settore merceologico riguarda al quale devono appartenere la
generalità dell'uso del segno. In tale quadro interpretativo, è (stato)
comunemente ritenuto essenziale le probate dinamiche della formulazione
dell'art. 17 dell'art. 1 della legge del 2002.

La documentazione in atti (pubblicità, promozioni, editoriali, editoriali e
di critica culturale e scientifica, manifestazioni, tutti riguardanti l'attività
e la propria "storia" della medesima commercialista) accreditata - comunque -
una valutazione per "secondary meaning" relativamente alla stessa produttiva
promozionale, concernente esclusivamente prove giovani e duraturi e acquisi-
bilità (cfr. pagg. 1/2 del 2002, sub doc. 5). In definitiva, non si ritenesse
il suo generale o comune nel commercio, la dimostrazione sarebbe - tuttavia -
acquisita un effettivo distributivo per una determinata categoria di prodotti, oltre
per, tale da assicurare nel "pubblico" un collegamento con i marchi e - co-
munque - con la complessiva produttiva della medesima. In tale quadro su-
che da conclusionale contenente e il tenore della discriminazione del 21 luglio
2005 (del difensore Giulia Stacca) risultano tutti summati concernenti.
Il tribunale ritiene di accogliere la tesi di parte contenente riguardo alla
non equipollenza tra valutazione del marchio (per s.m.) e prova del segno
(convalidato), una prova - generale - sulla base della complessiva organizzazione sul
la e pag. 13 riep. conclusionale (autoria storica) bensì sulla base della (colum-
bia) costituzione per la quale il secondary meaning - quale fenomeno
(per definizione) fattuale - poteva naturalmente varie gradazioni e caratteri-
stiche, non trattandosi certamente di fenomeno monolitico, un'auto-epica,
mentre non quanto agli effetti pratici, al di là del generale risultato della
(o) "validazione" del marchio.

De riguardo viene la natura e ambito di diffusione (territoriale, settoriale, etc),
quello personale di utenza - distributiva (generalità dei consumatori o
invece - addetti ai lavori: rivenditori, grossisti, esecutori di pubblici locali, etc),
ma anche - come detto - tutte le ulteriori caratteristiche connesse del processo di
acquisizione della valore distributiva.

E - dal resto - giurisprudenza tradizionale quella che riconosce come debole
le segni affetti da elementi di genericità e/o descrittività, tuttavia non tali
da determinare l'invalidazione, ipotesi che si genera quella (classica) del
segno "trasparente" in relazione ai prodotti e servizi d'uso.

Il marchio "Stark" riferito a bevande alcoliche non è - probabilmente -
d'uso generale (e comune agli usi del commercio) per indicare tale categoria
mercerofica e - comunque - ora si ritiene sufficientemente noto anche
acquisito (eventualmente) una specie (per gruppi) distributiva attraverso l'inter-
venzione e l'attività promozionale: ma non per questo è (o sarebbe alie-
rante) marchio "forte" o - addirittura - notorio, così intendendo tutela e fatto
del suo uso del fatto anche apparentemente insufficiente.

Sebbene il pubblico (e la tesi sostitutiva) interpreti (difficile dire se da
quale percentuale e per quali termini) a "Stark" la propria Denominazione, non
altro è pretendere di sostenere il rischio di confusione o associazione
(art. 1 p. m.) per ogni prodotto del settore che contenga la parola "Stark"
nella denominazione e - financo - l'interferenza della denominazione
società del concorrente. È evidente che il risultato cui aspira succe-
ssivamente l'attesa non è la semplice tutela del marchio ma la privilegiata
ambito di protezione del segno notorio o comunque, (dell'uso) - della riserva
del più recente orientamento giurisprudenziale - a prescindere dal presupposto della

confondibile, la copia del disegno allegamento nel pubblico ha seguito
e parvenza del prodotto, tale da indurre (quantomeno) un'idea vera
per le Voci. Ma di tale acquisto del marchio "storico" non s'è alcun
solo indicato in atti.

Osserva - dunque - il Collegio come, al di là del (non decisivo) tema della
confusione tra la confezione e la originale cartina recante il brandi Bee
che (al cui fine era rivolta la struttura dimostrativa), la denominazione
sotto "Cartina Brandi di Brandi Bee" non potremmo non differenziare
con la parola allora, la funzione effettivamente del brandi (brandi)
e l'associazione geografica escludendo ogni equivoco nel pubblico e dun-
que qualsiasi confondibilità e rischio di associazione.

Riguardo - invece - all'uso della denominazione storica e derivata
quali marchi di fatto, va detto che (fosse nel caso del prodotto: conf.
doc. 108 a fronte del doc. 10 e 11 prodotti con la (Venezia) per confezione
ha preso ad utilizzare sulle etichette e nel materiale pubblicitario un segno
costituito da un arale nel quale accanto all'originale indicazione "Be
Brandi" compare la dizione "Cartina Storica" (le prime lettere e maiuscole
e le seconde sottolineate).

Al riguardo il Tribunale ritiene sufficiente rilevare:

- a) Il segno figurativo e denominativo suddetto sembra inequivoco quanto
alla funzione di indicazione di provenienza del prodotto e di garanzia
reputata del prodotto, comunque assumendo in sé la dizione "Be Brandi"
che costituisce storicamente la base del marchio quale denominazione
e nome geografico di luogo;
- b) Anche dallo stesso doc. 108 che sulle etichette delle pippe non compare

TRIBUNALE
MILANO

DI

MILANO

L'ovale suddiviso ma se segue "Il Karu" accompagnato da altre due
numerali specifiche: la prima è del marchio atteso per
cedere alla cancellazione del marchio atteso per secondary meaning, che
cancellazione - affidabile solo se fosse per la qualità attenta la prima
di qualità da (dunque);

c) L'affermazione di parte attese quanto alla tipologia di cultura del segno
contestata (che si vorrebbe ^{determinata} da superficie logica: 1° - Contorno; 2° - Stile;
3° - Il Karu) è esatta ma insufficiente, non essendo certamente l'ovale
concettuale delle parole e definisce l'elemento distintivo della deno-
minazione complessa bensì la struttura non descrittiva di quest'ultima,
che - se adottata - logicamente si identifica con il marchio
geografico e non certo con l'espressione "contorno stile", né - a posteriori -
con l'appellativo "storia".

Da tutto questo procede segue il ripeto della rinuncia di scelta
ma - evidentemente - anche la rinuncia della domanda attese.

Riguardo alla polemica processuale intorno ai contenuti (Vannucci ha
superfluo chiesto di come Contorno Stile di S. B., che parola aveva
il Contorno Stile manteneva successivamente alla Contorno Stile il Contorno che
il Contorno Vannucci aveva preso diritto e contributo di più diritto, mentre
le litigie processuali del marchio sono nei ripeti dell'altro contante
non hanno determinato speciali cose di questa pluristatualmente ripete
o del risultato. Al pari la conseguenza delle cose di esse attente e
affetto rapporto processuale.

Quanto al rapporto principale, la parte ripete la rinuncia sostanziale e al ripeto
dalla il complessivo euro 6878,50, di cui euro 148 per parte, euro 2530,50 per

di 12,5% ed euro 4200 per onorari, oltre 12,5% su diritti ed onorari quanto
a Giulia Maria M.B. e in complessivi euro 4511,00, di cui euro 55 per spese,
euro 1256,00 per diritti (costo) ed euro 3200 per onorari - oltre 12,5% - quanto
al Viminale.

PM

pronunciando sulla domanda proposta dalla ex Dilettante Domus nei
confronti di Viminale Franco e della ex Giulia Maria di Paolo Boncario.
Con l'ordinanza notificata le 7 maggio 2002, nonché sulla contestuale pro-
posta delle controparti, lo respinse tutte e condannò l'attore a rifondere
alle controparti le spese del giudizio, sopra liquidate in complessivi euro
688,50 quanto a Giulia Maria M.B. ed euro 4511,00 quanto al Viminale.

ed oltre 12,5% generali e successorie - confermando le spese riferite al rapporto processuale riferito al 2001.
Viminale. Comunicazione ex art. 183 c.p.c. art. 122 u.c. C.P.E. (d. l. 30/2005).

Con decreto in Milano, nella camera di consiglio del 21 luglio 2005.

Se produce ed.

[Signature]



Se produce ed.

[Signature]

CANCELLIERE CI

[Signature]



